

Emanato con D.R. rep. n. 1405-2017 del 12 giugno 2017
Modificato con D.R. rep. n. 2251-2017 del 27 settembre 2017
Modificato con D.R. rep. n. 1617-2020 del 15 giugno 2020

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai ricercatori di ruolo (*di seguito docenti*) dell'Università degli Studi di Pavia, ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori di ruolo si intendono i professori ordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'attribuzione della classe stipendiale superiore avviene esclusivamente su richiesta del docente interessato, presentata per via telematica.
2. La richiesta, inoltrata al Magnifico Rettore può essere presentata solo dopo la maturazione del biennio di effettivo servizio nella classe stipendiale inferiore.
3. Ai fini della presentazione della domanda e accedendo alla propria area riservata, il docente interessato verifica e valida i propri dati sul complesso delle attività: a) didattiche, b) di ricerca e c) e gestionali, svolte nei tre anni precedenti utilizzando l'apposita piattaforma su cui l'Amministrazione rende disponibili i dati, oggetto di valutazione, già in suo possesso.
4. Con la validazione dei dati viene generata automaticamente la relazione triennale utile ai fini della presentazione della domanda.
5. La soddisfazione di almeno due dei tre requisiti di cui al comma 3, visualizzabile dalla piattaforma, dà diritto alla presentazione della domanda per l'attribuzione della classe stipendiale superiore.
6. Il docente firma digitalmente la domanda e la inoltra telematicamente.

Art. 3 – Modalità di valutazione

1. L'elenco dei soggetti che hanno fatto domanda e che soddisfano i criteri di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, viene trasmesso mensilmente al Nucleo di Valutazione (NUV) per le verifiche di competenza.

2. **Nei casi in cui appaiono non soddisfatti i criteri di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento, la valutazione spetta a una Commissione composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, in rappresentanza di ciascuna delle Macroaree di Ateneo.**
3. **La Commissione è nominata con decreto dal Rettore e rimane in carica un anno; può essere rinnovata per un ulteriore anno.**
4. **La Commissione esamina telematicamente e con cadenza trimestrale le domande poste alla sua attenzione e al termine dell'esame redige on line un verbale nel quale esprime un giudizio motivato in merito al riconoscimento della classe stipendiale superiore e lo trasmette al NUV.**
5. **Il NUV effettua le verifiche di competenza sul verbale inviato dalla Commissione e sulle domande che già soddisfano i requisiti di cui all'art 2 comma 3 del presente regolamento e procede al successivo inoltro al competente Servizio dell'Amministrazione Universitaria. Quest'ultimo compie una valutazione dei costi e procede con la trasmissione al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.**
6. **Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione della classe stipendiale superiore che viene conferita con decreto rettorale e decorre dal primo giorno del mese in cui è sorto il diritto.**

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte dal docente nel triennio considerato.
2. La valutazione dell'attività didattica è positiva qualora il docente abbia svolto:
 - Per i professori: una media di almeno 90 ore in regime di impegno a tempo pieno e di almeno 80 ore in regime di impegno a tempo definito di didattica curriculare in corsi di studio di I e II livello, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e TFA con riferimento ai tre anni accademici precedenti, interamente conclusi al momento di maturazione del diritto alla classe stipendiale successiva, avendo riportato, laddove previsto, una valutazione media, ponderata per il numero di cfu, uguale o superiore a 7 nei questionari di valutazione della didattica con riferimento alle domande relative all'interesse/motivazione suscitato dal docente verso la disciplina, alla sua capacità di esporre gli argomenti in modo chiaro e alla sua reperibilità per chiarimenti e spiegazioni.
 - Per i ricercatori: una media di almeno 60 ore in regime di impegno a tempo pieno e di almeno 50 ore in regime di impegno a tempo definito di didattica integrativa o curriculare, in corsi di studio di I e II livello, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e TFA con riferimento ai tre anni accademici precedenti, interamente conclusi al momento di maturazione del diritto alla classe stipendiale successiva, avendo riportato, laddove previsto, una valutazione media, ponderata per il numero di CFU, uguale o superiore a 7 nei questionari di valutazione della didattica con riferimento alle domande relative all'interesse/motivazione suscitato dal docente verso la disciplina, alla sua capacità di esporre gli argomenti in modo chiaro e alla sua reperibilità per chiarimenti e spiegazioni.

Nel caso di professori e ricercatori che risultino *Principal investigator* o *Project coordinator* di progetti di ricerca nell'ambito del programma *Horizon 2020*, o programmi assimilabili il carico didattico svolto deve essere pari, rispettivamente, ad almeno 45 e 30 ore per anno accademico.

3. La valutazione dell'attività di ricerca è positiva qualora il docente abbia pubblicato almeno due prodotti nei tre anni precedenti, interamente conclusi al momento di maturazione del diritto alla classe stipendiale. Sono ritenuti validi i prodotti:
 - di tipologia ammissibile per l'ultima valutazione quadriennale della ricerca (VQR);
 - presenti nella banca dati delle pubblicazioni di Ateneo (attualmente IRIS).

Nel caso di professori e ricercatori che risultino *Principal investigator* o *Project coordinator* di progetti di ricerca nell'ambito del programma *Horizon 2020*, o programmi assimilabili la pubblicazione deve riguardare almeno quattro prodotti di ricerca nei tre anni precedenti, interamente conclusi.

Ai fini del presente comma una monografia equivale a due prodotti di ricerca.

4. Rileva ai fini della valutazione l'attività gestionale connessa ai seguenti incarichi, attestati da provvedimenti dell'Amministrazione e svolti nei tre anni accademici precedenti, interamente conclusi al momento di maturazione del diritto alla classe stipendiale:
 - Rettore, Pro-Rettore e Delegato;
 - Direttore di Dipartimento e Presidente di Facoltà;
 - Presidente di Consiglio didattico;
 - Presidente del Nucleo di valutazione;
 - Coordinatore del Presidio di qualità
 - Componente di Consiglio di Amministrazione e di Senato Accademico.

L'attività gestionale deve essere svolta per almeno 2 anni nel triennio considerato.

5. Per l'attribuzione della classe stipendiale è richiesta la valutazione positiva in almeno due delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un intero anno accademico. Il triennio soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito.

Nel caso la nuova valutazione risulti positiva, la nuova classe stipendiale viene attribuita dal 1° giorno del mese di reiterazione della domanda.

7. Il docente, che non presenti la relazione triennale entro 6 mesi dalla data di maturazione del diritto alla classe stipendiale, può presentare la richiesta di attribuzione dopo che sia trascorso almeno un anno dalla suddetta data. Il triennio soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito.

In caso di valutazione positiva, la nuova classe stipendiale viene attribuita dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.

8. Il docente, che nel triennio considerato sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice etico di Ateneo, può presentare la richiesta di attribuzione dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione del diritto alla classe stipendiale. Il triennio soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito.

In caso di valutazione positiva, la nuova classe stipendiale viene attribuita dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.

9. In caso di aspettativa per malattia o congedo per maternità, il triennio soggetto a valutazione può essere ridotto al periodo di effettivo servizio purché questo sia almeno pari a 18 mesi. In tal caso il numero di prodotti richiesti dall'art. 4, c. 3 sarà pari a uno.
10. In caso di aspettativa/congedo per esclusivi motivi di studio e ricerca, con riferimento all'attività didattica il triennio soggetto a valutazione può essere ridotto al periodo di effettivo servizio purché questo sia pari o superiore a 24 mesi.
11. In caso di aspettative/congedi per lo svolgimento di attività o cariche presso soggetti pubblici e privati, l'ammissibilità dell'aspettativa ai fini dell'attribuzione dello scatto retributivo è determinata preventivamente, per quanto di competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico stabilisce altresì i criteri di valutazione del periodo.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione:
 - A decorrere dal compimento del primo triennio di effettivo servizio per i professori nominati ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - A decorrere dal compimento del triennio immediatamente successivo alla maturazione della classe biennale in godimento per i professori e i ricercatori già in servizio, nominati in base al regimi previgenti all'entrata in vigore della Legge 240/2010.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 4 da parte del Senato Accademico.
2. E' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.